



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 febbraio 2014  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2011/0437 (COD)

---

---

5860/14  
ADD 1 REV 1

CODEC 220  
MAP 10  
MI 87

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo <b>(AL+D)</b> = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione**

L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e l'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sono sanciti nella legislazione dell'Unione applicabile in vigore. Devono essere applicati in conformità della normativa dell'Unione e alla luce dei suoi principi fondamentali, in particolare i principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici, inclusi gli operatori economici di altri Stati membri.

La Commissione sorveglierà attentamente l'applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori.

**Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 16 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione**

1. Ai sensi dell'articolo 18 e del considerando 52 della direttiva in questione, per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

2. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva la Commissione ritiene che le misure di esecuzione nazionali dell'articolo 18, nell'interpretazione del considerando 52, dispongano che la durata della concessione sia stimata includendo gli investimenti iniziali e successivi ritenuti necessari per l'esecuzione della concessione, in particolare spese per infrastrutture, diritti d'autore, brevetti, materiale, logistica, affitto, formazione del personale e spese iniziali.

**Dichiarazione dell'Austria**

Con il presente pacchetto di direttive viene riveduto e modernizzato l'intero quadro legislativo per gli appalti pubblici. In considerazione del ruolo centrale degli appalti pubblici per i risultati economici complessivi dell'Unione europea, la qualità e la comprensibilità giuridica e linguistica del nuovo quadro legislativo rivestono grande importanza.

L'Austria fa presente che, nella preparazione delle versioni linguistiche delle tre direttive sugli appalti pubblici, sono stati tuttavia previsti termini così brevi che non è stato possibile garantire generalmente una traduzione corretta e di elevata qualità, perlomeno della versione tedesca.

L'Austria si rammarica di questa pressione inopportuna, tanto più che non si riscontravano motivi validi per tale accresciuta urgenza e le incongruenze nelle versioni linguistiche che ne sono conseguite potrebbero pregiudicare l'obiettivo di semplificazione del quadro legislativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici.